

# **COMUNE DI FORMIGNANA**

(Provincia di Ferrara)

---

**STATUTO COMUNALE**

---

# **SOMMARIO**

## **TITOLO I° NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE**

### **CAPO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI**

- ART. 1 - Il Comune
- ART. 2 - Il territorio, la sede
- ART. 3 - Lo stemma e il gonfalone
- ART. 4 - I beni comunali
- ART. 5 - I principi fondamentali
- ART. 6 - Criteri ispiratori

### **CAPO II° - FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE**

- ART. 7 - Le funzioni del Comune
- ART. 8 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

## **TITOLO II° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

### **CAPO I° - FORME DI PARTECIPAZIONE**

- ART. 9 - La valorizzazione e la promozione della partecipazione
- ART. 10 - La valorizzazione delle associazioni
- ART. 11 - Gli organismi di partecipazione
- ART. 12 - Le situazioni giuridiche soggettive
- ART. 13 - Accordi di programma

### **CAPO II° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

- ART. 14 - Istanze, petizioni e proposte
- ART. 15 - Consultazione
- ART. 16 - Referendum
- ART. 17 - Il Difensore Civico
- ART. 18 - La Pro - Loco
- ART. 19 - La Conferenza dei servizi
- ART. 20 - La Conferenza dei servizi per i pareri

### **CAPO III° - FORME DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE**

- ART. 21 - Il diritto d'informazione e di accesso e i rapporti  
Amministrazione – Cittadini - Utenti
- ART. 22 - Il diritto di informazione per le organizzazioni sindacali

## **TITOLO III° ORGANI ISTITUZIONALI**

- ART. 23 - Organi
- ART. 24 - Il Consiglio Comunale
- ART. 25 - I Consiglieri Comunali
- ART. 26 - Prerogative delle minoranze consiliari
- ART. 27 - Decadenza

- ART. 28 - Le competenze del Consiglio
- ART. 29 - Mozione di sfiducia
- ART. 30 - Linee Programmatiche di governo
- ART. 31 - La Giunta
- ART. 32 - La Composizione della Giunta
- ART. 33 - Durata in carica della Giunta
- ART. 34 - Cessazione di Singoli componenti della Giunta
- ART. 35 - Le Competenze della Giunta
- ART. 36 - Funzionamento della Giunta
- ART. 37 - Il Sindaco: competenze
- ART. 38 - Elezione, dimissioni, rimozione, decadenza del Sindaco
- ART. 39 - Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
- ART. 40 - Il Vice Sindaco
- ART. 41 - Divieto di incarichi e consulenze – obbligo di astensione

## **TITOLO IV° AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

### **CAPO I° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI**

- ART. 42 - Criteri Generali
- ART. 43 - Organizzazione degli uffici e servizi
- ART. 44 - Segretario Comunale
- ART. 45 - Il Direttore Generale

### **CAPO II° - FINANZE COMUNALI**

- ART. 46 - La revisione economico - finanziaria
- ART. 47 - Il controllo di gestione
- ART. 48 - Contratti

### **CAPO III° - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SOCIALI**

- ART. 49 - I servizi pubblici locali
- ART. 50 - Gestione in economia
- ART. 51 - La concessione a terzi
- ART. 52 - Le Aziende speciali
- ART. 53 - L'istituzione
- ART. 54 - Le società per azioni o a responsabilità limitata
- ART. 55 - Convenzioni
- ART. 56 - Consorzi

## **TITOLO V° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- ART. 57 - La deliberazione dello Statuto
- ART. 58 - Modificazioni ed abrogazioni
- ART. 59 - Entrata in vigore

# TITOLO I° NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE

## CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

### ART 1 Il Comune

- 1 Il Comune, fondato il 24/12/1908, è ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2 Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
- 3 Il Comune è dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
- 4 Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate.
- 5 Il Comune esercita altresì ogni funzione utile alla rappresentanza, alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità locale, nel rispetto delle competenze riservate dalla legge in via esclusiva ad altre amministrazioni. In tale ambito esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate secondo il principio di sussidiarietà.

### ART. 2 Il territorio, la sede

- 1 Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti al quadro di unione catastale che costituisce parte integrante del presente statuto.
- 2 La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
- 3 La sede del Comune è situata presso il palazzo di Via della Vittoria n. 29. La sede può essere modificata con deliberazione del Consiglio Comunale, presso di essa si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

### Art. 3 Lo stemma e il gonfalone

- 1 Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stati stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
- 2 Lo stemma è così raffigurato:  
campo di cielo con campagna mareggiata, una torre quadrata e munita di tetto fondata su uno scoglio movente dal mare, il tutto al naturale.
- 3 Il gonfalone è così raffigurato:  
drappo azzurro e bianco ornato di ricami d'argento riportante lo stemma sopra descritto e due rami di quercia e d'alloro annodati da un nastro tricolore.

### ART. 4 I beni comunali

- 1 I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

- 2 I beni patrimoniali sono disponibili o indisponibili.
- 3 I beni patrimoniali non destinati alla diretta utilizzazione da parte del Comune ai fini istituzionali sono soggetti a gestione economica finalizzata al massimo della redditività.
- 4 La destinazione dei beni immobili è decisa con apposita delibera consiliare.
- 5 Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

#### ART. 5 I principi fondamentali

- 1 Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
- 2 Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
- 3 Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana. sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
- 4 Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali.
- 5 Promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, adeguando a questo scopo i tempi e le modalità organizzative della propria amministrazione.
- 6 Promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e negli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

#### ART. 6 Criteri ispiratori

- 1 Il Comune di Formignana assume il metodo e gli strumenti della programmazione sia per le funzioni di propria competenza che concorrendo all'attività della Provincia e della Regione. Promuove ogni utile forma di collaborazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione ed altri enti pubblici.
- 2 Nella propria attività si attiene alla distinzione tra decisione politico - amministrativa di determinazione dell'indirizzo e di controllo sulla sua attuazione di competenza degli organi elettivi ed attività istruttoria e di gestione amministrativa affidata ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- 3 Struttura l'organizzazione dei propri uffici e servizi secondo criteri di autonomia e responsabilità operativa, efficacia ed efficienza delle prestazioni rese, semplicità delle procedure, economicità della gestione.
- 4 Favorisce la partecipazione della comunità locale alla formazione, all'attuazione ed al controllo della propria attività.
- 5 Assicura la più ampia ed imparziale informazione sul proprio operare, ispirato ai criteri della massima trasparenza amministrativa.

### CAPO II FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

#### ART.7 Le funzioni del Comune

1 Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

2 In particolare spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito dalla legge ad altri soggetti.

3 Il Comune, per l'esercizio delle funzioni sopra specificate, attua forme di cooperazione e collaborazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con lo Stato adottando gli appositi strumenti amministrativi e normativi.

#### ART. 8

##### I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1 Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2 Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3 Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4 Competono al Sindaco, ove occorra, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge.

### TITOLO II° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### CAPO 1° FORME DI PARTECIPAZIONE

#### ART. 9

##### La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1 Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di frazione ed esalta la funzione del volontariato consentendo l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi purché questo sia organizzato e riconosciuto dal Comune per la cura degli interessi economici, sociali, sportivi e simili che si svolgono nell'ambito della comunità locale, a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini.

2 Il Comune garantisce la partecipazione del cittadino alla presentazione del servizio pubblico sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.

#### ART. 10

##### La valorizzazione delle associazioni

1 La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

2 Le libere associazioni e il volontariato, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta, nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 12 della legge 7/8/90 n. 241, che disciplina anche l'utilizzazione delle strutture comunali.

3 La Giunta valuterà i requisiti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno che l'amministrazione vorrà disporre, secondo principi di equità e di trasparenza.

#### ART. 11

##### Gli organismi di partecipazione

1 Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2 Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni, dei sindacati dei lavoratori e delle imprese. Ulteriori organismi possono essere costituiti per materie relative allo sport, cultura, tempo libero e quant'altro elevi la personalità umana.

3 Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre, previa convocazione degli organi di governo dell'ente competenti per materia e previa valutazione della documentazione messa a disposizione dall'Amministrazione.

4 I pareri obbligatori e non vincolanti degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal Regolamento Comunale.

#### ART. 12

##### Le situazioni giuridiche soggettive

1 Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo III della legge 7/8/90 n. 241.

2 L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3 Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4 Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, ai sensi della legge n.675/96.

5 Il Comune garantisce altresì, nei rapporti di carattere fiscale con i contribuenti, il rispetto dei principi stabiliti dallo statuto del contribuente (legge 212/2000).

#### ART. 13

##### Accordi di programma

1 Il Sindaco, per la definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi di intervento, che rientrano nella competenza primaria o prevalente del comune e richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali, della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per coordinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento

#### CAPO II°

##### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### ART. 14

##### Istanze, petizioni e proposte

1 I cittadini e gli interessati, singoli o associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte indirizzate al Sindaco per promuovere interventi, in materie di competenza comunale, per la tutela di interessi collettivi.

2 Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, sia singole che associate salvo la firma.

3 Le istanze, le proposte e le petizioni sia singole che associate debbono essere indirizzate al Sin-

daco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

4 Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise dall'ufficio segreteria, se il petitum è di competenza comunale è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

5 Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.

6 La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'Amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

7 I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed il Consiglio Comunale.

8 Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere sono conservati originale e copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

#### ART. 15 Consultazione

1 La Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei consiglieri comunali, dispone la consultazione mediante pubbliche assemblee o altro mezzo idoneo della popolazione interessata ad un oggetto determinato.

#### ART. 16 Referendum

1 Il Comune riconosce i referendum consultivo ed abrogativo quale strumento di partecipazione attiva del cittadino. Hanno diritto di partecipare al voto tutte le persone residenti e che abbiano compiuto 18 anni alla data del referendum.

2 Il referendum può riguardare solo materie di competenza del Comune e con esclusione:

- in materia di tributi locali e di tariffe
- su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali
- sul regolamento interno del Consiglio Comunale
- sullo Statuto Comunale
- sulla disciplina elettorale e referendaria
- sulle nomine, designazioni, revoche e dichiarazioni di decadenza di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del Comune
- sui bilanci, conto consuntivo ed assunzione di oneri finanziari
- sull'emissione di prestiti
- sul progetto di opere pubbliche dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definitivo
- su atti di pianificazione territoriale dopo l'intervenuta adozione dell'atto finale di approvazione.

3 E' prevista la proposta di referendum ad iniziativa di 1/2 dei Consiglieri Comunali o della Giunta o da almeno il 20% degli elettori.

4 La proposta di referendum deve essere indirizzata al Sindaco che entro 15 giorni dalla ricezione la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione Consigliare appositamente costituita che esprime parere di ammissibilità e regolarità entro i 15 giorni successivi. Tale commissione dovrà valutare la regolarità dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità. Nella prima seduta successiva al termine dei lavori della commissione il Consiglio Comunale delibererà per l'indizione del Referendum con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

5 La Giunta procederà all'indizione del Referendum nei 30 giorni successivi.

6 Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

7 Il referendum si intende regolarmente e validamente espletato qualora abbiano partecipato al voto almeno il 50% + 1 degli aventi diritto.

8 Su questioni che sono state oggetto di referendum non può essere richiesto altro referendum prima delle elezioni del nuovo Consiglio Comunale.

9 Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del Referendum, il Consiglio adotta gli eventuali e conseguenti provvedimenti.

#### ART. 17 Il difensore civico

1 Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere istituito l'ufficio del "difensore civico" al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Comunale.

2 Compito del difensore civico è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Tali segnalazioni può effettuare anche di propria iniziativa.

3 L'eventuale denuncia penale da parte del difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.

4 Spetta altresì al difensore civico la funzione di controllo prevista dall'art. **127 del D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni**, relativamente alle deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale riguardanti: a) appalti e affidamento dei servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, b) assunzione di personale, piante organiche e relative variazioni.

5 Il Comune ha facoltà di avvalersi dell'Ufficio del difensore Civico anche in forma associata con altri Enti territoriali adottando apposita convenzione.

#### ART. 18 La Pro Loco

1 Il Comune riconosce la Pro - Loco e ne approva lo Statuto secondo le disposizioni di legge.

2 Il Comune designa, con atto del Consiglio, i propri rappresentanti componenti del Comitato di gestione della Pro-loco.

#### ART. 19 La conferenza dei servizi

1 L'Amministrazione Comunale può indire periodicamente una Conferenza dei servizi locali, d'intesa con le associazioni degli utenti aventi strutture organizzative nel territorio comunale e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.

2 La Conferenza dei Servizi, avviata e conclusa dal Sindaco, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il loro miglioramento.

3 Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

4 Le risultanze della Conferenza sono valutate dalla Giunta per le eventuali decisioni in merito.

#### ART. 20 La conferenza dei servizi per i pareri

1 Il Comune indice Conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, **artt. 14 bis, 14 ter, 14 quater** della legge 07/08/90 n. 241, **come modificata dalla legge n. 340 del 24/11/2000 e successive modifiche e integrazioni** qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.

## 2 **ABROGATO**

### CAPO III° FORME DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

#### Art. 21 Il diritto d'informazione e di accesso e i rapporti Amministrazione - Cittadini - Utenti

1 Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni definite con apposito regolamento.

2 Il comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

3 Il comune semplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dal **D.P.R. 445 del 28/12/00 e successive modifiche e integrazioni**.

4 L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.

5 Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni in genere.

#### ART. 22 Il diritto di informazione per le organizzazioni sindacali

1 Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate hanno diritto d'informazione sulla attività amministrativa e politico - istituzionale del comune riguardante le politiche del personale ed i piani occupazionali.

2 Il diritto all'informazione non esclude quello di contrattazione decentrata in base agli accordi collettivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

### TITOLO III° ORGANI ISTITUZIONALI

#### ART. 23 Organi

1 Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

2 Essi esercitano il potere politico amministrativo di indirizzo e controllo sull'attività comunale.

3 I componenti degli organi di cui al 1° comma esercitano le loro funzioni improntando il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni loro attribuite e quelle proprie dei Dirigenti.

#### ART. 24 Il Consiglio Comunale

1 L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, i casi di scioglimento, sospensione e decadenza, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica e le responsabilità sono regolate dalla legge.

2 I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

3 Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4 Apposito regolamento interno dell'Ente disciplina la convocazione e il funzionamento del Consiglio Comunale. Il Regolamento predetto disciplina inoltre:

- La validità delle sedute
- La costituzione dei Gruppi Consiliari
- La costituzione e il funzionamento delle Commissioni Consiliari suddividendone le competenze fra consultive e di controllo
- La disciplina delle sedute e la verbalizzazione
- La presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni
- L'organizzazione dei lavori del Consiglio
- I casi di dimissioni e surrogazione dei Consiglieri Comunali.

#### ART. 25 I Consiglieri Comunali

1 La posizione giuridica, lo status, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri sono regolate dalla legge.

2 I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.

3 Il consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto a:

a) esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;

b) presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;

c) ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

4 Il consigliere ha l'obbligo di conservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge.

5 Se lo richieda un quinto dei consiglieri, il sindaco è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

#### ART. 26 Prerogative delle minoranze consiliari

1 Al fine di consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo, ai predetti gruppi spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni consiliari, ordinarie e speciali aventi funzioni di controllo e garanzia.

2 L'individuazione delle predette Commissioni dovrà avvenire nell'ambito del Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale.

3 Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli eventuali Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune.

ART. 27  
Decadenza

1 I Consiglieri che non intervengono a TRE sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti su comunicazione del Sindaco e previa presa d'atto del Consiglio Comunale.

2 Qualora il Segretario comunale rilevi che un Consigliere è rimasto assente a tre sedute consecutive del Consiglio senza fornire alcuna giustificazione, lo segnala al Sindaco quale presidente del Consiglio Comunale.

3 Il Presidente fissa un termine per consentire al Consigliere interessato l'esposizione scritta delle ragioni della propria assenza e pone l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale successiva alla scadenza del termine.

4 Il Consiglio Comunale, se ritiene prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, può disporre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la decadenza. In tal caso, si procede nella stessa seduta alla surrogazione del Consigliere decaduto.

ART. 28  
Le competenze del Consiglio

1 Il Consiglio ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) Atti normativi

- ♦ gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali
- ♦ i regolamenti, i criteri generali per l'adozione da parte della Giunta Comunale dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) Atti di programmazione

- ♦ i programmi
- ♦ le relazioni previsionali e programmatiche,
- ♦ i programmi di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di opere pubbliche
- ♦ i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi
- ♦ i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) Atti di decentramento

- ♦ l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

d) Atti relativi al personale

- ♦ atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici dei servizi

e) Atti relativi a convenzioni ed associazioni

- ♦ convenzioni fra comuni e fra Comune e Provincia
- ♦ costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) Atti relativi alla disciplina dei tributi

- ♦ l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e tariffe nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge
- ♦ la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
- ♦ modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta

g) Atti relativi ai servizi, alle aziende, istituzioni

- ♦ gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- ♦ assunzione diretta di pubblici servizi
- ♦ costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria
- ♦ concessione di pubblici servizi
- ♦ affidamento di servizi o attività mediante convenzione

h) Atti relativi ai mutui e prestiti obbligazionari

- ♦ la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale
- ♦ emissione dei prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
- ♦ emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
- ♦ ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario

i) Atti relativi a spese pluriennali

- ♦ le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) Atti relativi ad acquisti, alienazioni di immobili, concessioni

- ♦ gli acquisti, le permuta e le alienazioni immobiliari, che non siano previsti da atti fondamentali del consiglio

m) Atti di nomina

- ♦ la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni
- ♦ nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta.

n) Atti elettorali e politico amministrativi

- ♦ esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità dei consiglieri
- ♦ surrogazione dei consiglieri
- ♦ approvazione delle linee programmatiche e di governo dell'Ente
- ♦ approvazione o riezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
- ♦ esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
- ♦ esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze
- ♦ la nomina del revisore dei conti;

o) le altre materie previste dalle leggi.

ART. 29  
Mozione di sfiducia

1 Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2 Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale di una mozione di sfiducia.

3 La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quindi dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Essa viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione al protocollo del Comune.

4 La mozione di sfiducia viene votata per appello nominale ed è approvata quando ottiene i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

5 In caso di approvazione della mozione di sfiducia si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

*ART. 29 bis*  
*Art. 1 legge n. 75 del 24/04/2002*

1 *Il Consiglio Comunale approva il Bilancio di previsione ed i suoi allegati entro il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza di quello fissato dalla legge.*

2 *Qualora, in mancanza del rispetto dei termini di approvazione del bilancio di previsione, trovi applicazione la norma dell'art. 141 del D. Lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, il Comune comunica l'avvenuta nomina del commissario è comunicata al Prefetto affinché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio*

**ART. 30**  
Linee programmatiche di governo

1 Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di convalida degli eletti, sono presentati da parte del Sindaco, d'intesa con la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2 Ciascun Consigliere comunale ha diritto d'intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendone integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3 Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adempimenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri entro i termini fissati dal regolamento e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico.

4 Il sede di consuntivo annuale la Giunta relazionerà sullo stato di attuazione del programma presentato, indicando eventuali modifiche che dovranno essere approvate dal Consiglio stesso.

5 E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero sorgere a livello locale.

6 Al termine del mandato il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Tale documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

**ART. 31**  
La Giunta

1 La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce sulla propria attività.

2 La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che, per legge o per regolamento non siano attribuibili alle competenze di altri organi. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

**ART. 32**  
La composizione della Giunta

1 La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, da un numero di assessori non

superiore a quattro nominati dal Sindaco, di cui uno è investito delle funzioni di Vice Sindaco.

2 Possono essere nominati alla carica di assessore cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.

3 Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto; non possono presentare interrogazioni interpellanze e mozioni.

#### ART. 33

##### Durata in carica della Giunta

1 La Giunta rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

2 In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

3 Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta.

#### ART. 34

##### Cessazione di singoli componenti della Giunta

1 I singoli Assessori cessano dalla carica per:

- a) dimissioni
- b) revoca
- c) decadenza
- d) per qualsiasi altra causa

2 Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto al Sindaco e sono efficaci dal momento della presentazione.

#### ART. 35

##### Le competenze della Giunta

1 Provvede, nei limiti della legge e del presente Statuto all'amministrazione finanziaria del Bilancio, assegnando limiti ed autonomie di spesa ai funzionari apicali dell'Ente. Approva il Piano Esecutivo di gestione e le relative variazioni proposte dai responsabili dei servizi, motivando eventuali mancate accettazioni delle stesse. **Al fine di migliorare la funzionalità dell'organizzazione dell'ente la Giunta, mediante l'approvazione del piano esecutivo di gestione, assegna le risorse umane ai Responsabili dei servizi, impartendo altresì direttive in merito ai trasferimenti di personale da un Servizio ad un altro all'interno dell'ente**

2 Impartisce direttive al Segretario comunale ai fini dello svolgimento di funzioni di indirizzo e controllo dell'apparato burocratico.

3 **La giunta attiva e cura azioni politico amministrative di sostegno e/o contrasto rispetto a qualsivoglia iniziativa, progetto e/o problematica di rilievo locale.**

4 Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

#### ART. 36

##### Funzionamento della Giunta

1 L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dal successivo art. 37.

2 Il Sindaco convoca la Giunta e la presiede, ne dirige e coordina l'attività e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione.

3 Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta telefonicamente nella giornata antecedente la seduta e la Giunta è da ritenersi regolarmente convocata quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

4 La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiori alla metà di quelli assegnati, compreso il Sindaco.

5 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi legittimamente presiede in sua vece.

6 Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

#### ART. 37

##### Il Sindaco: competenze

1 Il Sindaco rappresenta il Comune e sovrintende all'intera sua attività vigilando sullo svolgimento dei compiti affidati agli Assessori e sull'esecuzione dei provvedimenti di Consiglio, Giunta o Sindaco da parte del Segretario e dei Responsabili dei servizi.

2 Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".

3 Può delegare l'esercizio di funzioni a lui attribuite affidandole ai singoli Assessori nei casi previsti dalla legge, e sovrintendendo altresì alle funzioni statali, regionali attribuite o delegate al Comune. Il Sindaco può altresì delegare ciascun assessore per il compimento di atti caratterizzati da una funzione politico-istituzionale quali la rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche e la stipula di convenzioni per la costituzione di forme associative fra enti.

4 Il Sindaco può altresì incaricare i Consiglieri Comunali di curare determinate questioni nell'interesse della Amministrazione così come di svolgere attività di istituzione e studio di determinati problemi e progetti.

5 Gli incarichi di cui al precedente comma non costituiscono delega di competenze e non abilitano l'incaricato allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto ad efficacia esterna.

6 In particolare spetta al Sindaco:

- ♦ La rappresentanza del Comune in tutti gli enti, consorzi, forme associative, commissioni, collegi ai quali lo stesso partecipi con solo rappresentante, sempre che non sia richiesta una partecipazione diversamente qualificata, con facoltà di designare un assessore o un consigliere, anche in maniera permanente, ma revocabile, informando il Consiglio alla prima seduta utile;
- ♦ L'indizione e la proclamazione dei risultati dei referendum;
- ♦ La promozione ed approvazione degli accordi di programma;
- ♦ La sottoscrizione dei verbali delle sedute che presiede e degli atti previsti da provvedimenti del Consiglio o della Giunta;
- ♦ Il potere di sospendere, con un invito al riesame, l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli responsabili dei servizi, allo scopo di verificarne la conformità degli stessi con gli indirizzi dell'amministrazione.

7 Il Sindaco è competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio a coordinare gli orari degli esercizi comunali dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

8 Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

9 Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

10 Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.

11 Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, il direttore generale, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge nonché dallo Statuto e Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

12 Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivate comunicazioni al consiglio.

13 I provvedimenti del Sindaco, salva diversa disposizione di legge, sono definitivi ed assumono la forma di decreto.

14 Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente. ***Il Sindaco è investito della rappresentanza dell'Ente in giudizio, nei casi di cui all'art.35 del presente Statuto.***

#### ART. 38

Elezione, dimissioni, rimozione, decadenza del Sindaco.

1 Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2 In caso di dimissione, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco. Sino alle predetta elezione le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3 Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio Comunale. Decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che siano ritirate le stesse divengono efficaci ed irrevocabili ed hanno luogo alla immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio Comunale. Di tale evenienza il Segretario Comunale da immediata comunicazione al Prefetto affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

#### ART. 39

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1 Il Sindaco quale ufficiale di Governo sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2 Il Sindaco, quale ufficiale del Governo adotta, con atto motivato, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti continuabili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia

e polizia locale al fine di pervenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3 In caso di emergenza, connessa con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma precedente.

4 Se l'ordinanza adottata ai sensi dei commi precedenti è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5 Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

#### ART. 40 Il Vice Sindaco

1 Il Sindaco, all'atto della nomina della giunta, designa, tra gli assessori, il Vice - Sindaco.

2 Il Vice - Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento.

#### ART. 41 Divieto di incarichi e consulenze - obbligo di astensione

1 Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2 E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3 I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata o pubblica nell'ambito del territorio comunale.

4 Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi da prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al 4° grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.

5 Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

### TITOLO IV AMMINISTRAZIONE COMUNALE CAPO I ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

#### ART. 42 Criteri generali

1 Il Comune organizza i propri uffici ispirandosi ai principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità.

Adegua il funzionamento dei servizi e gli orari di apertura degli uffici alle esigenze della cittadinanza.

2 La struttura e l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali, articolata in funzione della specificità del territorio e delle esigenze organizzative e funzionali dell'Ente, deve rispondere a criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità, economicità ed efficienza di gestione secondo principi di responsabilità e di professionalità.

3 L'azione organizzativa ed amministrativa del Comune dovrà essere conformata ai seguenti principi di ordine generale:

- a) la definizione, da parte degli organi di direzione politica, degli obiettivi e dei programmi dell'Ente;
- b) la separazione tra i compiti di indirizzo e controllo spettanti agli organi di Governo e quelli di gestione attribuiti al Segretario Comunale, al Direttore se nominato, ai responsabili degli uffici e del servizio;
- c) la verifica dei risultati conseguenti all'azione amministrativa;
- d) la trasparenza, anche attraverso l'istituzione di apposita struttura di informazione ai cittadini.

#### Art. 43

#### Organizzazione degli uffici e servizi

1 Il Comune si dota di un regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale nel rispetto dei seguenti principi:

- il regolamento definisce la sfera di autonomia dei responsabili dei servizi tenendo conto che i poteri di indirizzo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili individuati dal Sindaco;
- gli incarichi dirigenziali di responsabilità dei servizi e degli uffici e quelli per la copertura di posti che richiedono alta specializzazione possono essere attribuiti anche a soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti mediante contratto di lavoro di diritto privato;
- spettano ai responsabili dei servizi, comunque denominati, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente.
- Ai responsabili dei servizi spetta, in particolare:
  - a – la direzione delle strutture cui sono preposti;
  - b – gli interventi organizzativi da adottarsi sulla base delle direttive formulate dal segretario comunale o dal direttore generale ove nominato;
  - c – la verifica periodica dei carichi di lavoro e dei processi di lavoro e le proposte di miglioramento organizzativo;
  - d – l'attuazione delle disposizioni sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi;
  - e – la formulazione delle proposte per l'adozione di progetti e criteri generali di organizzazione;
  - f – l'emissione di ordinanze di carattere ordinario in applicazione di leggi o regolamenti;
  - g – l'emissione di provvedimenti in tema di occupazione d'urgenza e di espropri che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
  - h- l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

2 I responsabili dei servizi nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili del raggiungimento dei risultati da perseguire attraverso la corretta ed efficiente gestione della struttura cui sono stati preposti nonché della esecuzione di tutti gli atti ad essi attribuiti;

3 ***I Responsabili dei servizi dell'ente sono investiti della legittimazione processuale attiva e passiva ed hanno il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e di transigere le liti limitatamente ad atti e questioni di carattere gestionale di propria competenza***

#### Art. 44

#### Segretario Comunale

1 Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita agenzia, iscritto all'apposito albo.

2 Il potere di nomina del Segretario Comunale viene esercitato dal Sindaco secondo le modalità, termini e procedure fissati dalla legge.

3 Il Segretario Comunale, ove non si sia provveduto alla nomina di un direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.

4 Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) assicura il necessario supporto giuridico e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti ed orali, e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti;

c) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

d) Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

e) Fornisce la consulenza sulla redazione dei contratti nei quali l'Ente è parte, ha interesse o è destinatario;

f) Può essere nominato dal Sindaco, con atto motivato, Responsabile di servizio;

g) **ABROGATO**

h) **ABROGATO**

i) Autorizza missioni, straordinari, congedi e permessi dei responsabili dei servizi, in mancanza del Direttore Generale;

l) Predisporre programmi di attuazione, relazioni, progetti di carattere organizzativo, sulla base delle direttive degli organi di governo;

m) Può emanare direttive generali e circolari in ordine alla conformazione di atti e di procedure a normative legislative e regolamentari;

n) Adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna che non siano riservati agli organi elettivi o ai responsabili degli uffici e dei servizi;

o) Presiede le commissioni di concorso aventi ad oggetto la copertura dei posti vacanti.

p) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, anche di natura gestionale.

#### Art. 45 Il Direttore Generale

1 Il Sindaco, previa stipula di apposita convenzione con altri Comuni può procedere alla nomina del Direttore Generale.

2 In assenza della convenzione di cui al comma 1 il Sindaco, previa delibera di Giunta Comunale, può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale.

3 Il Direttore Generale:

a) predisporre il piano dettagliato di obiettivi della Amministrazione.

- b) predisporre la proposta del piano esecutivo di gestione.
- c) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto o dai Regolamenti conferitegli dal Sindaco.

A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi dell'Ente ad eccezione del Segretario Comunale.

4 Previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

## CAPO II FINANZE COMUNALI

### ART. 46 La revisione economico - finanziaria

1 Il Consiglio comunale elegge - a maggioranza assoluta dei suoi membri - un revisore dei conti scelto tra:

- a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2 Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale qualora invitato dal Sindaco.

3 Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

- a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, nel modo seguente:
  - ♦ partecipando senza diritto di voto al Consiglio comunale sull'andamento dei conti a seguito dei dati quantitativi rilevati dagli uffici ai fini del controllo di gestione indicando soluzioni tecniche idonee alla risoluzione dei problemi di squilibrio di bilancio che si dovessero verificare;
  - ♦ avvisando il Consiglio Comunale, anche al di fuori della relazione trimestrale, di eventuali evenienze contabili di cui abbia conoscenza nel corso della propria funzione di controllo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
- d) predisporre apposita relazione che accompagna il Bilancio di previsione;
- e) esprime proprio parere sulle variazioni di bilancio,

4 Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ad adempire ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

### ART. 47 Il controllo di gestione

1 L'Ente si dota di una contabilità finanziaria dalla quale si possa desumere, tramite opportune classificazioni e l'individuazione dei centri di costo, l'andamento economico della gestione.

2 Il regolamento di contabilità disciplina il sistema delle scritture contabili in conformità ai principi di cui al primo comma.

3 I responsabili di settore, servizio o unità operative comunque denominate, oltre a svolgere funzioni di direzione, coordinamento e controllo, avranno la gestione di una parte del bilancio per quanto di loro competenza gestito in forma autonoma, quale centro di costo e spesa, nell'ambito del Bilancio dell'Ente.

4 Ai fini del controllo di gestione sono presentati rapporti relativi ai dati economici, finanziari e di cassa a cura dell'Ufficio di Ragioneria che, d'intesa con il revisore dei conti, propone alla Giunta ed al Consiglio Comunale soluzioni tecniche idonee per superare eventuali squilibri rilevati nei conti di gestione.

#### ART. 48 Contratti

1 L'attività contrattuale del Comune, nel rispetto dei principi fissati dalle legge e dallo Statuto, è disciplinata dall'apposito regolamento.

2 In ogni caso la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

### CAPO III I SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SOCIALI

#### Art. 49 I Servizi pubblici locali

1 I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. Il Comune provvede all'istituzione e alla gestione dei servizi pubblici locali che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

2 Il Comune garantisce inoltre, nell'ambito locale, servizi di competenza statale ( servizi demografici, leva militare, statistica) nonché servizi di competenza regionale ad esso delegati.

3 Spetta al Consiglio Comunale individuare i nuovi servizi pubblici da attivare, in relazione alle necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le forme per la loro gestione e le relative modifiche. La scelta gestionale di affidare i servizi dovrà avvenire tenendo conto dei criteri di efficienza, efficacia, convenienza ed economicità.

#### ART.50 Gestione in economia

1 Il Comune gestisce in economia i servizi che per le modeste dimensioni e per le loro caratteristiche non rendano opportuna la gestione tramite una istituzione o di una azienda speciale.

2 S'intende per gestione in economia quando il Comune conserva in bilancio, in termini non figurativi, l'effettiva titolarità del servizio. In tal caso, le modalità di gestione sono individuate dalla Giunta secondo criteri di convenienza ed economicità.

#### ART. 51 La concessione a terzi

1 Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi a condizione che siano garantiti i livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti e ne sia dimostrata la convenienza economica per l'Ente e per gli utenti stessi.

2 Il conferimento della concessione dei servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

#### ART. 52 Le Aziende speciali

1 Per la produzione di beni e servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune può costituire aziende speciali.

2 Ove si tratti di servizi che per loro natura possono essere riuniti convenientemente, potrà essere costituita una sola azienda che provvede a più servizi, tenendo contabilità separata per ciascuno di essi.

3 Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale nomina e revoca componenti del Consiglio di amministrazione o il Presidente.

4 L'ordinamento dell'Azienda è disciplinato dallo Statuto che è approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune: l'organizzazione ed il funzionamento amministrativo e tecnico dell'Azienda sono disciplinati dalla stessa con propri regolamenti.

5 L'azienda speciale può essere trasformata mediante atto unilaterale deliberativo del Consiglio Comunale in Società per Azioni di cui il Comune può rimanere azionista unico per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Le Società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

#### ART.53 L'istituzione

1 Per l'esercizio dei servizi sociali ed assistenziali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire apposite istituzioni quali organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale.

2 Organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3 Il direttore dell'istituzione, nominato dal Sindaco, può essere un dipendente comunale o un funzionario non dipendente assunto con contratto a tempo determinato.

4 Con apposito regolamento viene definito il funzionamento dell'istituzione, la composizione del Consiglio di Amministrazione, la nomina dei componenti e del Presidente ed eventuale revoca.

5 Le cariche di Presidente e di consigliere di amministrazione, sono incompatibili con quella di consigliere comunale.

#### ART.54 Le società per azioni o a responsabilità limitata

1 Per la produzione di beni e servizi di rilevanza economica e imprenditoriale comportante attività di carattere prevalentemente industriale o commerciale, il Comune può avvalersi di società per azioni o a responsabilità limitata.

2 Ai sensi della normativa vigente, la società può non essere a prevalente capitale pubblico locale nel caso che l'ambito territoriale del servizio sia quello comunale; nel caso che l'ambito territoriale del servizio sia quello di più comuni o che alla società partecipi la Provincia, la prevalenza e la maggioranza del capitale può non appartenere paritariamente agli Enti Pubblici Locali; nel caso che l'ambito territoriale del servizio sia quello di più comuni e che alla società partecipino solo soggetti pubblici, la prevalenza di capitale può non appartenere di regola al Comune che ha il maggiore bacino di utenza del servizio.

#### ART. 55 Convenzioni

1 Il Consiglio Comunale può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e la Provincia al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2 Il Comune adopera l'istituto della convenzione per una più razionale utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e strutturali, quando ritenga che esso sia più idoneo, funzionale ed economico della creazione di altri enti o organismi autonomi e distinti.

3 La convenzione può avere per oggetto l'espletamento di qualsiasi funzione o servizio e precisamente l'istruzione scolastica, , altri servizi amministrativi istituzionali, le istituzioni culturali, l'informatica, la realizzazione di iniziative e programmi speciali, e simili, per i quali risulti più utile l'apporto di più enti locali , sia in relazione all'ampiezza e alla qualità del servizio che in relazione alla dotazione di risorse e strumenti che possono essere utilizzati.

4 La convenzione deve stabilire i fini, la durata , le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e doveri, le garanzie , nonché la conseguenze in caso di inadempimento e i meccanismi per farle valere; può prevedere la gestione in comune del servizio anche attraverso l'utilizzazione di strutture proprie di uno solo degli enti convenzionati; può prevedere forme di controllo sulla gestione e l'andamento del servizio , stabilendone le modalità.

#### ART. 56 Consorzi

1 Per la gestione di uno o più servizi pubblici, il Comune può costituire Consorzi con altri Comuni e la Provincia.

2 A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'articolo precedente del presente statuto , unitamente allo Statuti del Consorzio.

3 Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed è disciplinato dalle stesse norme prescritte per le aziende speciali in quanto compatibili.

4 Lo statuto del Consorzio ne disciplina l'ordinamento e l'organizzazione e ne indica gli organi; devono essere previsti, oltre all'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio dei revisori dei conti.

5 La convenzione di cui al comma 2 del presente articolo, deve prevedere anche la trasmissione a tutti gli enti consorziati degli atti fondamentali del consorzio, lo Statuto , a sua volta, prevede che tali atti siano contestualmente pubblicati all'albo pretorio di ciascun ente.

6 Al Consorzio può essere affidata sia la gestione dei servizi di rilevanza economica e imprenditoriale, sia la gestione dei servizi sociali; al consorzio può essere inoltre affidata l'esecuzione delle opere necessarie all'espletamento del servizio.

7 Il Comune non può partecipare a più di un consorzio con i medesimi soggetti. Ove si vogliano affidare al consorzio altri servizi, si procederà alle opportune modifiche dello Statuto e della convenzione e , ove sia il caso in relazione alle caratteristiche dei vari servizi, si potranno costituire all'interno del Consorzio unità organizzative funzionali per le diverse attività.

## TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 57 La deliberazione dello Statuto

1 Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2 Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.

3 **abrogato.**

Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

ART. 58  
Modificazioni ed abrogazioni

1 Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalla legge per la sua approvazione.

2 La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo Statuto in sostituzione del precedente in vigore.

3 Una iniziativa di revisione o di abrogazione, una volta respinta dal Consiglio comunale, non può essere riproposta se non sono trascorsi almeno due anni.

ART. 59  
Entrata in vigore

Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio.